

# COMUNE DI CALCINAIA

*Provincia di Pisa*

## **Regolamento per l'utilizzo delle sale di proprietà del Comune di Calcinaia da parte di soggetti terzi**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso temporaneo a terzi delle sale di proprietà del Comune di Calcinaia:

- Sala “Don Angelo Orsini” – a fianco del Palazzo Comunale – Piazza Indipendenza – Calcinaia: posti persona disponibili n. 70, oltre a n. 5 postazioni del tavolo dei relatori. La sala è dotata di collegamento ad internet, videoproiettore, collegamento pc, impianto microfoni.
- Sala “James Andreotti” - ubicata al 1° piano dell’immobile “Ex Fornace Leoncini” in Fornacette: posti persona disponibili n. 100 oltre a n. 5 postazioni del tavolo dei relatori. La sala è dotata di collegamento ad internet, videoproiettore, collegamento PC, impianto microfoni.

### **Art. 2 – Condizioni di concessione**

1. La concessione in uso temporaneo della Sala “James Andreotti” è disposta per lo svolgimento e l'accoglienza di iniziative di natura culturale (convegni, conferenze stampa, seminari, incontri letterari, musicali, teatrali, presentazioni, ...); esposizioni d'arte; incontri di carattere economico, tecnico, scientifico, sociale; iniziative promosse da partiti politici, organizzazioni politiche ed associazioni sindacali.

2. La concessione in uso temporaneo della Sala “Don Angelo Orsini” è disposta per lo svolgimento di incontri, riunioni, convegni, congressi, iniziative promosse da soggetti terzi.

3. L'uso dei locali in oggetto è prioritariamente riservato al Comune di Calcinaia per le proprie attività istituzionali. L'utilizzazione da parte di terzi è concessa secondo i calendari ed i periodi temporali di disponibilità esistenti.

4. Il Comune di Calcinaia si riserva la facoltà di non concedere le strutture qualora ritenga che dalle finalità della manifestazione derivi un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative.

5. È fatto assoluto divieto di svolgere all'interno delle sale attività commerciali di qualsiasi natura.

**6. È fatto divieto di occupare le sale di proprietà comunale oggetto del presente regolamento da parte di soggetti che si ispirino ai disvalori di fascismo, nazismo o in aperto contrasto con i valori della Repubblica Italiana.**

### **Art. 3 – Richiesta per uso delle sale**

1. Le richieste di uso delle sale, redatte su apposito modulo e sottoscritte anche per accettazione del presente regolamento, devono essere presentate al Comune di Calcinaia – Ufficio Cultura – di norma almeno 10 giorni solari prima della data di utilizzo.
2. Nell'accoglimento delle richieste, verrà tenuto conto dell'ordine temporale delle prenotazioni presentate al Protocollo generale dell'Ente.
3. La richiesta di concessione d'uso temporaneo dei locali deve contenere, a pena di non accoglimento, l'indicazione nominativa per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente, specificando la data o le date di impiego, l'orario di utilizzo, il numero di persone che si prevede di ospitare, il tipo di iniziativa che verrà realizzata.
4. Per l'istruttoria e le conseguenti decisioni si applica quanto previsto dalla L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni sul diritto di accesso agli atti.
5. Il richiedente deve garantire – a propria cura e spese – la costante presenza di personale che sappia effettuare operazioni di primo soccorso e di intervento in caso di incendio, utilizzando le attrezzature d'estinzione messe a disposizione nel locale. Detto personale si impegna a controllare che non siano modificati od ostacolati i percorsi di accesso / uscita alla / dalla sala.
6. Gli spazi concessi devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'iniziativa di cui si fa richiesta.
7. Allorché la domanda è stata accolta, il concessionario assume la responsabilità della vigilanza del locale e diventa a tutti gli effetti di legge custode dell'ambiente comunale concesso in uso.

### **Art. 4 – Tariffa**

1. La tariffa per l'uso delle sale è comprensiva dell'uso della sala che si richiede e dell'impianto di amplificazione, dei costi di riscaldamento, illuminazione, aria condizionata e pulizie.
2. La ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa deve essere allegata alla richiesta per l'uso della sala, oppure essere attestata se il pagamento risulti avvenuto in forma elettronica..
3. Relativamente all'uso della Sala “Don Angelo Orsini” sono esonerati dal pagamento l'Istituto Comprensivo M.L. King e le Associazioni iscritte all'Albo Comunale dell'Associazionismo.

4. Relativamente all'uso della Sala "James Andreotti" sono esonerati dal pagamento l'Istituto Comprensivo "M. L. King" e la Banca di Pisa e Fornacette.

5. Sono a carico del concessionario le eventuali spese di allestimento, lavori di facchinaggio, noleggio di arredi, e di sorveglianza.

#### **Art. 5 – Uso delle sale**

1. Durante l'utilizzo dello spazio concesso non è consentito:

- l'affissione di cartelli, striscioni o fondali sui muri o sui rivestimenti della sala o dell'ingresso, salvo che non siano predisposte apposite basi di appoggio;
- ingombrare in qualsiasi maniera lo spazio di uscita, le scale per accedere alla sala;
- spostare le attrezzature antincendio;
- spostare e/o occultare le opere d'arte presenti;
- fumare;
- apportare alcuna modifica all'attuale disposizione degli arredi esistenti;
- fare schiamazzi sia negli spazi di accesso alla sala (scale, ingresso) che nella sala stessa;
- introdurre animali.

2. L'introduzione nella sala richiesta in uso di macchinari, strumenti, addobbi, ecc. deve essere specificatamente autorizzata.

3. Al termine del periodo di utilizzo, il richiedente dovrà riconsegnare la sala, i locali annessi e le attrezzature, perfettamente funzionanti e nello stato d'uso in cui li ha ricevuti. Qualora fosse stato arrecato qualche danno, dovrà darne tempestiva segnalazione al Comune concedente, che provvederà a quantificare lo stesso e richiedere il pagamento della relativa somma al concessionario da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla data della contestazione del danno arrecato.

4. In ogni caso al momento della riconsegna della chiavi da parte del soggetto che ha utilizzato lo spazio, viene effettuato un sopralluogo in contraddittorio con la presenza di un dipendente comunale appositamente individuato per verificare l'esistenza di eventuali danni arrecati alle cose.

#### **Art. 6 – Autorizzazioni previste dalla normativa vigente**

1. Il richiedente deve provvedere direttamente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza, con esonero del Comune di Calcinaia da ogni responsabilità conseguente.

#### **Art. 7 – Danni al patrimonio comunale, a terzi**

1. Il richiedente l'uso dei locali deve rispondere di eventuali danni di qualsiasi entità arrecati alla proprietà Comunale, a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi nel periodo di utilizzo della Sala e dovrà tenere indenne il Comune da eventuali pretese di terzi al riguardo.

2. È ad esclusivo carico del concessionario la responsabilità civile e penale per danni che possano derivare dall'attività per lo svolgimento della quale la Sala è concessa, restando quindi l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

3. Il richiedente dovrà integralmente rimborsare al Comune di Calcinaia la spesa da esso sostenuta per le riparazioni e/o ripristini.

4. In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione e/o dell'utilizzo oggetto della concessione del locale, il Comune di Calcinaia ha la facoltà di chiedere al concessionario, nel caso in cui sia tenuto al pagamento della tariffa, anche il versamento di un deposito cauzionale rispettivamente pari ad €250,00 per la Sala "James Andreotti" ed € 100,00 per la Sala "Don Angelo Orsini".

5. Il materiale di proprietà del richiedente ed utilizzato presso la sala dovrà essere in ogni caso ritirato prima della riconsegna delle chiavi al Comune.

6. Ai firmatari della richiesta di uso della sala è fatto divieto di sub-concessione dello spazio.

#### **Art. 8 – Mancato utilizzo**

1. Qualora il richiedente non intenda utilizzare il locale secondo il calendario programmato o rinunci al suo utilizzo, deve comunicarlo tempestivamente, e comunque almeno tre giorni prima della data stabilita, pena il mancato rimborso delle tariffe versate detratte le spese di pulizia, fatti salvi gli eventi di forza maggiore idoneamente documentati.

#### **Art. 9 – Revoca**

1. Il Comune di Calcinaia ha facoltà di revocare la concessione già accordata in relazione a cause di forza maggiore, che rendano indisponibile la sala concessa.

2. In tale eventualità è restituita la tariffa già versata.

3. Il richiedente non può pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni di rivalsa per spese od altro sostenute in proprio.

\*\*\*\*\*